



Rimunerazione unica e consumo proprio: Informazioni per i titolari di progetti di piccoli impianti fotovoltaici

Versione 5.0 del 29 giugno 2016

Con la remunerazione unica (RU), nel 2014 è stato introdotto un nuovo strumento di promozione dei piccoli impianti fotovoltaici. L'investitore riceve, complessivamente, dal 20 al 30 % dei costi di investimento di un impianto di riferimento. Si tratta di un contributo unico versato alcuni mesi dopo l'inoltro della documentazione completa a Swissgrid. Attualmente Swissgrid versa circa 800 remunerazioni uniche al mese. Ciò oggi corrisponde a 9 mesi di attesa a partire dall'inoltro della documentazione completa.

Dalla seguente tabella potete desumere se avete diritto alla remunerazione a copertura dei costi (RIC), alla RU o se potete scegliere tra le due (diritto di scelta). A far stato sono la data della notifica, la potenza installata e la data di messa in esercizio dell'impianto:

Data della notifica	Potenza dell'impianto realizzato			
	< 2 kWp	2 – 9.9 kWp	10 – 29.9 kWp	≥ 30 kWp
fino al 31.12.2012 compreso	RIC	Diritto di scelta	Diritto di scelta	RIC
dal 01.01.2013 al 31.03.2014	RU ³	RU	Diritto di scelta ²	RIC
A partire dal 01.04.2014	X	RU ¹	Diritto di scelta ²	RIC

¹ Con messa in esercizio prima del 01.01.2013: né RU né RIC

² Con messa in esercizio prima del 01.01.2013: solo RIC

³ Con messa in esercizio prima del 01.06.2014: RU, messa in esercizio dal 01.06.2014: né RU né RIC



Rimunerazione unica o RIC?

A causa della grande richiesta, già poco dopo l'introduzione della RIC è stato disposto un blocco delle decisioni ed è stata introdotta una lista d'attesa. La situazione si è aggravata con il boom di notifiche registrato a partire dal 2011 (aumento del numero di notifiche da 200 a più di 1000 al mese), che dura tuttora.

La lista d'attesa può essere ridotta solo gradualmente, perché la richiesta supera ampiamente le risorse disponibili. A fine maggio 2016 vi erano iscritti circa 37 600 impianti, 36 400 dei quali erano impianti fotovoltaici (= 2000 MW di potenza). Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Internet <http://www.stiftung-kev.ch/it/rapporti/cockpit-ru/>.

Chi notifica oggi un impianto fotovoltaico per la RIC con le attuali condizioni quadro giuridiche (tetto massimo dei costi) non ha più possibilità concrete di beneficiare della RIC. Nella migliore delle ipotesi solo un numero esiguo di progetti attualmente in lista d'attesa potrà essere integrato nel sistema di promozione.

Raccomandiamo quindi agli esercenti di impianti di potenza compresa fra 10 e 29.9 kW di optare per la **rimunerazione unica**. Quest'ultima copre il dal 20 al 30 per cento circa dei costi d'investimento di un impianto di riferimento.

La remunerazione unica

1. Contributi e termine di pagamento

1.1 Quando sono previsti i prossimi adeguamenti della remunerazione unica?

Per il 2016 non sono previste riduzioni. I contributi in vigore da ottobre 2015 restano invariati sino a marzo 2017.

1.2 A quanto ammonta il contributo che riceverò per il mio impianto?

La remunerazione si calcola sommando un contributo di base unico e un contributo per ogni kW di potenza installata.

A tale riguardo, per il calcolo della remunerazione è determinante la data di messa in esercizio, la potenza dell'impianto (potenza di picco DC) e la categoria (annesso, integrato, isolato).



Calcolo dell'importo complessivo del contributo¹:

Contributo di base + [contributo di potenza * potenza installata (kW)]

Potete calcolare il presumibile importo della remunerazione unica al seguente link:

[Calcolatore RU²](#)

1.3 Come posso ottenere la remunerazione unica?

Per ottenere la remunerazione unica occorre notificare l'impianto a Swissgrid mediante il sito utilizzato anche per la notifica per la RIC³. Dopo avere inserito nell'apposita maschera i dati richiesti, Le sarà inviato via e-mail il modulo per la notifica sotto forma di file PDF. Il modulo deve essere stampato, debitamente **firmato** e rispedito per posta a Swissgrid. Per ulteriori informazioni si rimanda al documento: [Indicazioni su una gestione più rapida della remunerazione unica⁴](#).

Alcuni mesi dopo avere trasmesso la documentazione completa per la notifica della messa in esercizio⁵ a Swissgrid, Le sarà versata la remunerazione unica, sempre che siano disponibili risorse sufficienti per l'erogazione dei contributi.

1.4 Esiste una lista d'attesa per la remunerazione unica?

No, per la remunerazione unica non esiste una lista d'attesa vera e propria. In linea di principio il versamento avviene dopo la data di ricevimento della notifica di messa in servizio. Attualmente Swissgrid versa circa 800 remunerazioni uniche al mese. Tuttavia anche in questo caso i tempi di attesa sono lunghi: 9 mesi a partire dall'inoltro della documentazione completa.

1.5 Ho ricevuto la remunerazione unica; a chi posso vendere ora la mia energia elettrica?

Lei è autorizzato a consumare l'energia elettrica autoprodotta direttamente sul luogo di produzione (consumo proprio): in quanto proprietario di una casa unifamiliare con impianto fotovoltaico, per ogni chilowattora di energia elettrica autoprodotta consumata può risparmiare circa 20 centesimi sui costi d'acquisto dell'energia (economia domestica con tariffa H4).

La produzione in eccesso può essere venduta sul mercato dell'elettricità, le aziende elettriche devono comprarla al prezzo d'acquisto orientato al mercato (che può variare a seconda degli anni, attualmente ammonta in media a 6-10 ct./kWh). Sul sito www.pvtarif.ch ha la possibilità di consultare le tariffe regionali per l'immissione in rete.

¹ I tassi di remunerazione sono inclusivi dell'imposta sul valore aggiunto.

² www.swissgrid.ch/ru > Calcolatore delle tariffe

³ www.swissgrid.ch/ru > Notifica online

⁴ www.swissgrid.ch/ru

⁵ La notifica per la RU comprende anche l'esercizio del diritto di scelta e l'indicazione delle relazioni bancarie per il versamento.



Inoltre il valore aggiunto ecologico (il valore aggiunto dell'energia elettrica prodotta in modo ecologico rispetto al valore dell'energia elettrica generata in modo convenzionale) può essere [venduto](#)⁶ a un'azienda di approvvigionamento elettrico o a una delle numerose borse dell'energia elettrica.

1.6 Desidero ampliare il mio impianto. Ho diritto alla remunerazione unica?

Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole può essere versato solo un contributo in funzione della potenza. Per potere beneficiare di un contributo in funzione della potenza devono tuttavia essere soddisfatti i seguenti criteri:

- L'ampliamento deve essere almeno di 2 kW
- La potenza deve essere minore di 30 kW

Se per l'impianto originario è stata versata una remunerazione unica, per l'ampliamento (alle condizioni summenzionate) può essere pagata solo una remunerazione unica in funzione della potenza. Il passaggio alla RIC dell'impianto ampliato non è possibile. Analogamente, nel caso di ampliamento di un impianto notificato per la RIC non è possibile richiedere una remunerazione unica.

2. Impianti integrati

2.1 Un impianto integrato beneficia di una remunerazione maggiore?

Sì, se l'impianto è integrato in un edificio e, oltre che alla produzione di elettricità, è adibito anche alla protezione contro le intemperie o il calore o alla protezione contro il rischio di caduta (doppia funzione). Il soddisfacimento di criteri estetici, come la copertura dell'intera superficie o raccordi particolarmente curati con i bordi del tetto, non è sufficiente affinché un impianto possa essere considerato integrato. A questo riguardo, l'UFE ha pubblicato nel marzo 2014 una [direttiva](#)⁷ aggiornata.

2.2 Desidero costruire nel 2016 un impianto integrato. Quali criteri deve soddisfare la documentazione fotografica che devo inoltrare a Swissgrid?

Le fotografie devono illustrare il generatore solare durante la costruzione e al termine dei lavori e dimostrare che si tratta di un impianto integrato secondo il n. 2.3 dell'Appendice 1.2 all'ordinanza sull'energia.

3. Limiti superiori e inferiori per la remunerazione unica

3.1 Esiste un limite inferiore per il diritto alla remunerazione unica?

Sì, gli impianti con una potenza inferiore a 2 kW non ricevono contributi.

⁶ www.svizzeraenergia.ch > Energie rinnovabili > Finanziamento / sovvenzioni

⁷ www.bfe.admin.ch/ric > Direttive > Direttiva "Direttiva "Impianti fotovoltaici integrati negli edifici" per la corretta applicazione del numero 2.3 dell'appendice 1.2 dell'ordinanza sull'energia (OEn)"



3.2 Desidero costruire un impianto da 35 kW. Posso notificare solo 29 kW per la remunerazione unica e rinunciare ai contributi per gli altri 6 kW?

No, questo modo di procedere non è ammesso. Solo gli impianti con una potenza complessiva inferiore a 30 kW possono beneficiare della remunerazione unica. Gli esercenti di impianti aventi una potenza uguale o superiore a 30 kW continuano fondamentalmente però a beneficiare della RIC. Per la RIC occorre tuttavia considerare la lunga lista d'attesa.

Ulteriori informazioni si trovano nel documento seguente: www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative.

3.3 Possiedo già un impianto da 30 kW per il quale ricevo la RIC. Vorrei ora ampliare l'impianto a 50 kW per destinare la produzione supplementare al consumo proprio. Posso ricevere la remunerazione unica per questo ampliamento?

No, non è possibile. L'impianto supplementare da 20 kW sarà considerato un ampliamento dell'impianto beneficiario della RIC. L'intero impianto verrà remunerato con un tasso RIC misto. Vantaggio: riceverà la nuova remunerazione immediatamente e non dovrà rimanere nuovamente bloccato (per anni) sulla lista d'attesa.

3.4 La remunerazione unica viene accordata fino a una potenza di 30 kW. Quale potenza si intende?

Come criterio per stabilire se può essere accordata una remunerazione unica, è determinante la potenza di picco DC normalizzata del generatore solare.

4. Varie

4.1 Nel 2014 il mio vicino ha costruito un impianto da 20 kW sulla sua casa e ottenuto la remunerazione unica. Nel 2016 desidero anch'io costruire un impianto da 15 kW e beneficiare della remunerazione unica. Entrambi gli impianti hanno lo stesso punto di immissione. Posso ottenere la remunerazione unica?

Se a monte di un punto di immissione vi sono più campi fotovoltaici con relativi invertitori **su diverse proprietà**, ogni unità può essere considerata un impianto separato. Tale regolamentazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

4.2 Devo notificare il mio impianto a Swissgrid prima della costruzione?

Noi consigliamo di notificare tempestivamente il Suo progetto presso Swissgrid anche se non c'è un obbligo di notificare l'impianto prima della costruzione. La condizione per il pagamento della remunerazione unica è l'inoltro della documentazione completa relativa alla messa in servizio. I contributi possono essere versati solo se ci sono sufficienti risorse disponibili.

4.3 Il mio impianto non funziona (più). Devo rimborsare la remunerazione unica?

Swissgrid può reclamare la remunerazione unica, se l'esercizio dell'impianto non è garantito almeno per 10 anni. Tale aspetto è regolato nell'ordinanza sull'energia (n. 6.2 dell'Appendice 1.8 all'ordinanza sull'energia).



Per altre domande a chi posso rivolgermi?

Domande sul **sistema di promozione** (rimunerazione unica o RIC):
sito web di [Swissgrid](#) – e-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, n. di tel.: +41 848 014 014

Domande sulla **costruzione** di un impianto fotovoltaico:
sito web di [Swissolar](#) – e-mail: info@swissolar.ch

Informazioni generali sull'**energia solare**:
sito web di [SvizzeraEnergia - www.svizzeraenergia.ch/energia-solare](http://www.svizzeraenergia.ch/energia-solare)



Il consumo proprio

Che cosa si intende per diritto al consumo proprio?

Ai produttori di energia elettrica da fonti fossili e rinnovabili è attribuito esplicitamente il diritto di utilizzare l'energia, per fini propri, direttamente sul luogo di produzione (consumo proprio). Solamente l'energia effettivamente immessa in rete viene trattata come tale e remunerata. L'ordinanza sull'energia (OEn) prevede che i produttori debbano comunicare con tre mesi di anticipo al gestore di rete se intendono optare per il consumo proprio o (al contrario) per l'immissione in rete della produzione netta. Al riguardo nel 2014 l'UFE ha pubblicato un aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio (www.bfe.admin.ch/eigenverbrauch).

I flussi di energia nel caso del consumo proprio sono rappresentati in questo grafico:




Grafico 2: Flussi di energia nel caso di consumo proprio




Grafico 3: Schema di misurazione nel caso di consumo proprio



Produzione netta: energia prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) meno il consumo proprio dell'impianto (alimentazione ausiliaria). Negli impianti > 30 kVA è prescritta la presenza di un contatore della produzione netta ai fini delle garanzie di origine. Per impianti più piccoli in regime di consumo proprio, la presenza di un contatore della produzione netta non è obbligatoria.

Eccezione: produzione netta meno il contemporaneo consumo proprio del cliente finale. Corrisponde all'effettiva immissione fisica di energia elettrica in rete.

Prelievo: consumo del cliente finale meno la contemporanea produzione netta. Corrisponde all'effettivo prelievo fisico di energia elettrica dalla rete.

Devo installare un nuovo contatore per approfittare del regime del consumo proprio?

Per poter misurare correttamente il consumo proprio, è prescritta l'installazione di contatori di nuova generazione: essi devono disporre di registri separati per l'immissione e per il prelievo. Nel caso di impianti già in esercizio, è importante controllare che i contatori soddisfino questi requisiti.

Sono proprietario di una casa plurifamiliare e desidero costruirvi sopra un impianto fotovoltaico, per il quale riceverò una remunerazione unica. Posso vendere l'energia elettrica in regime di consumo proprio ai miei locatari?

Sì, se i locatari sono d'accordo, è possibile offrire l'opzione "consumo proprio" a livello di edificio e vendere loro direttamente l'energia elettrica prodotta. Nei confronti del gestore di rete, le parti (esercente dell'impianto e locatari) si presentano congiuntamente e si occupano esse stesse del conteggio interno. Questo non abolisce il divieto di formare raggruppamenti per il libero accesso al mercato di cui all'articolo 11 OAEL: non è ammesso sommare il consumo di energia elettrica dei vari utenti di una casa plurifamiliare o di un parco industriale per superare il limite di 100 MWh oltre il quale è consentito il libero accesso al mercato; tale somma è però ammessa ai fini del consumo proprio. I costi per l'adattamento del sistema di misurazione sono a carico del produttore. Ulteriori informazioni sono pubblicate nell'aiuto all'applicazione in materia di consumo proprio dell'UFE (www.bfe.admin.ch/eigenverbrauch).

Il consumo proprio è compatibile con i sistemi di promozione (rimunerazione unica o RIC)?

Sì, il consumo proprio può essere combinato sia con la remunerazione unica che con la RIC. La RIC, nel caso del consumo proprio, è calcolata solo in funzione della produzione in eccesso.